



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI



La raccolta fondi e la nuova disciplina del cinque per mille per l'attivazione dei partenariati pubblico-privati

11 aprile 2022

Gabriele Sepio
Segretario Generale di Terzjus,
membro del comitato di gestione della Fondazione Italia sociale,
editorialista de Il Sole 24 Ore



CITTALIA
fondazione anci



IFEL
Fondazione ANCI



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

La costruzione di partenariati pubblico-privati attraverso le diverse forme di raccolta pubblica di fondi



Raccolta fondi e integrazione tra ente locale e del terzo settore

- Forme di partenariato attraverso
- Raccolta fondi
- Disposizioni speciali con assegnazione benefici fiscali
- Costituzione veicoli non profit ad hoc nell'ambito della riforma del terzo settore per la gestione condivisa di beni pubblici e lo svolgimento di attività di interesse generale



Le possibili modalità di costruzione dei partenariati pubblico-privati

Sempre più spesso si assiste a forme di partnership tra Pubblica amministrazione e mondo del Terzo settore volte a promuovere interventi in grado di finanziare attività di interesse generale attraverso la messa a disposizione di risorse pubbliche e private.

In questo contesto, molte sono le campagne di *crowdfunding* che nel periodo della pandemia hanno visto cooperare insieme PA e Terzo settore e che hanno permesso di finanziare le attività di interesse generale di realtà non profit impegnate nel contrasto alla Pandemia.

Si pensi all'art. 99 del D.L. Cura Italia che ha inteso prevedere **semplificazioni per le pubbliche amministrazioni e la protezione civile** che hanno deciso di investire per fornire il proprio aiuto nel periodo emergenziale.

Per questi la norma aveva previsto la possibilità di aprire conti correnti dedicati in via esclusiva alla raccolta ed all'utilizzo delle donazioni in denaro finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica (art. 99) garantendo a tutti coloro che volessero servirsi di tali strumenti, particolari obblighi di rendicontazione. Ad esempio, nel caso di un comune che avesse voluto aprire un conto corrente destinato a raccogliere somme di denaro per contrastare l'emergenza, era previsto l'obbligo di tenere un'apposita rendicontazione separata che consentisse tracciabilità delle somme donate e che venisse pubblicata sul proprio sito internet per dare evidenza di come siano state effettivamente impiegate le somme erogate.



Le possibili modalità di costruzione dei partenariati pubblico-privati

Alcune specifiche modalità di raccolta fondi possono ispirare partenariati tra PA e terzo settore fruendo di benefici ad hoc come nel caso delle attività volte alla promozione di interventi finalizzati al **recupero di immobili o strutture di proprietà pubblica o confiscati**.

In questo caso, il partenariato tra PA e ETS consiste, ad esempio, nel mettere a disposizione da parte dell'ente pubblico (i.e. Comune) un bene immobile di proprietà affinché l'ETS possa destinarlo ad un'attività di interesse generale quale ad esempio la valorizzazione di beni pubblici.

In tale ipotesi, non soltanto viene in questione la principale finalità del recupero dei beni ma anche la partnership strategica tra PA e ETS per l'integrazione degli strumenti messi a disposizione del legislatore in favore del mondo non profit.

Si pensi ad esempio al Social bonus (art. 81 CTS) o all'art. Bonus.



Il Social bonus

L'art. 81 del CTS introduce una misura volta a sostenere progetti di recupero di beni inutilizzati o confiscati.

Si tratta di un nuovo credito d'imposta a favore di coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore degli ETS che hanno presentato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata dei quali siano assegnatari.

Nella sostanza, le erogazioni liberali devono avere ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei suddetti beni.

Il beneficio fiscale è subordinato alla condizione che l'immobile sia dedicato in via esclusiva allo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, con modalità non commerciali.



Valutazione dell'ambito soggettivo

- Requisito imprescindibile è che il bene sia stato assegnato all'ente del terzo settore anche in partenariato tra loro
- Nb stando al tenore della norma il partenariato potrà coinvolgere solamente enti del terzo settore
- Il requisito dell'assegnazione del bene dovrà sussistere prima della presentazione della richiesta di accesso all'istituto premiale



Beni confiscati alla criminalità organizzata

- L'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice antimafia), al fine di favorire una destinazione virtuosa dei beni confiscati, prevede che tali beni siano in via alternativa **mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità istituzionali o sociali o devoluti al patrimonio degli enti locali**;
- con il trasferimento del bene confiscato all'ente locale interessato, quest'ultimo può destinare lo stesso a un ente del Terzo settore, **mediante un contratto di comodato d'uso gratuito in virtù del quale l'ente privato ne diviene assegnatario**.
- Per agevolare il riutilizzo da parte degli enti del terzo settore dei beni confiscati, il legislatore è intervenuto
- con l'articolo 81 (*social bonus*)
- con la legge 161 del 2017, che ha introdotto nel codice antimafia la disposizione della lettera **c-bis** nell'articolo 48, comma 3, prevedendo la facoltà, in capo all'Agenzia nazionale dei beni confiscati, di assegnare i beni, a titolo gratuito, direttamente agli enti del Terzo settore.



Interventi di recupero edilizio

- **La nozione di recupero** utilizzata fa riferimento alle tipologie di interventi edilizi contemplati dall'articolo 3, comma 1 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n.380.
- Gli interventi edilizi di recupero devono essere finalizzati ad assicurare la nuova fruibilità del bene, al fine di permettere lo svolgimento - in esso o attraverso esso - di una o più attività di interesse generale



Destinazione dei beni

- I beni devono essere utilizzati da parte degli enti del Terzo settore in via esclusiva **per lo svolgimento di una o più attività di interesse generale** indicate nell'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017, **con modalità non commerciali**, ai sensi dell'articolo 79, commi 2, 2 bis, 3 e 6 del medesimo decreto legislativo.



Limiti allo svolgimento di attività

- Lo svolgimento delle attività di interesse generale deve avvenire **in via esclusiva** (non potendosi svolgere attività diverse) e **con modalità non commerciali ai sensi dei commi 2, 2 bis, 3 e 6 dell'art. 79.**
- Ai fini della qualificazione delle attività su applicano gli artt. 79 e ss del CTS
- Il richiamo al criterio del cts esclude dunque dal social bonus le imprese e le coop sociali (per queste ultime, in quanto onlus di diritto, potrebbe esservi possibilità di accedere al social bonus in base alla norma transitoria che ne consente l'applicazione ad onlus, aps e odv in attesa della operatività del titolo X del CTS dopo l'approvazione della UE)



Ambito soggettivo: periodo transitorio

- Prima della piena operatività dell'art. 79 (anno successivo all'autorizzazione UE)
- La misura si applica ad Onlus, Aps e Odv che utilizzano i beni rientranti nell'ambito applicativo del social bonus per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, con modalità non commerciali.

Ambito oggettivo

Rientrano nel campo applicativo della norma

- attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale nei limiti in cui tutti gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di ricerca e nella diffusione gratuita dei loro risultati
- gli interventi e servizi sociali, gli interventi e prestazioni sanitarie e le prestazioni socio-sanitarie se poste in essere da fondazioni ex IPAB, a condizione che gli utili siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e non sia deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi



Vincoli all'utilizzo delle risorse per il recupero dei beni

Qualora il recupero riguardi beni immobili, le erogazioni liberali devono sostenere i seguenti interventi edilizi, come definiti all'articolo 3, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380: progettazione, studi, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;

- a) rilievi, accertamenti, indagini;
- b) manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, consolidamento statico, restauro;
- c) opere di sistemazione degli spazi esterni alla struttura oggetto di recupero;
- d) impianti tecnologici, allacciamenti a pubblici servizi, attrezzature, allestimenti ed altre forniture di beni connessi e funzionali alla realizzazione degli interventi;
- e) funzionamento del bene (utenze, spese condominiali, pulizie, tributi).

Gli interventi devono essere finalizzati ad assicurare il riutilizzo del bene ed essere funzionali allo svolgimento di una o più attività di interesse generale.



Il Social Bonus : credito d'imposta

A livello soggettivo, il **social bonus** spetta a:

- ❖ le persone fisiche che non svolgono attività d'impresa (es. dipendenti, pensionati, professionisti, titolari di redditi di fabbricati, ecc.),
- ❖ gli enti non commerciali,
- ❖ le società, che effettuano le erogazioni liberali agevolabili.

Per fruire dell'agevolazione, i soggetti beneficiari delle erogazioni sono tenuti a:

- **comunicare trimestralmente** al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'importo delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento;
- **pubblicare** su proprio sito internet e su un portale gestito dal Ministero informazioni relative agli importi ricevuti e dei relativi impieghi.



Il Social Bonus

Il credito in questione ammonta al **65%** (persone fisiche) o al **50%** (enti e società) dell'importo erogato, nei limiti del **15%** del reddito imponibile (persone fisiche ed enti non commerciali) o del 5 per mille dei ricavi annui (titolari di reddito d'impresa);

Tale credito viene ripartito in tre quote annuali di pari importo e può essere utilizzato in compensazione senza i limiti ordinari (mediante modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97) e non rileva ai fini della base imponibile delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Tale agevolazione **non è poi cumulabile**, in relazione ai medesimi importi, con le agevolazioni sulle erogazioni liberali dell'art. 83 CTS o altre agevolazioni fiscali previste dalla legge.



Il Social Bonus

Costituiscono requisiti di partecipazione al procedimento di individuazione dei progetti di recupero:

- il possesso del requisito soggettivo di cui all'articolo 4, comma 1, del Codice
- l'idoneità dei poteri del legale rappresentante dell'ente proponente il progetto alla sottoscrizione degli atti relativi al procedimento di individuazione
- l'insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione dell'ente, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159
- la regolarità dell'ente riguardo agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali in favore dei lavoratori
- la regolarità dell'ente riguardo agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse
- la regolarità dell'ente riguardo all'obbligo di assicurazione dei volontari di cui all'articolo 18, comma 1 del Codice
- l'avvenuta assegnazione del bene all'ente.

In caso di partenariato, l'ente del Terzo settore individuato dai componenti del partenariato quale soggetto capofila sarà considerato il soggetto proponente. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti da tutti gli enti del Terzo settore componenti il partenariato.



Istanze e commissione di valutazione

- Le istanze sono presentate entro il 15 gennaio, il 15 maggio e il 15 settembre di ciascun anno.
- Le istanze sono esaminate da una Commissione i cui membri sono nominati da Min lavoro, MEF, MIC, Agenzia per i beni sequestrati alla criminalità, ANCI, Agenzia del demanio, Forum terzo settore.



Modalità di assegnazione delle risorse

- Le risorse sono assegnate tramite procedimento “a sportello” (rinveniente dal d.lgs. n.123/1998),
- il procedimento – usualmente utilizzato dalle Amministrazioni pubbliche, incluse quelle statali - non è incentrato su una valutazione comparativa delle domande e non si conclude con la redazione di una graduatoria:
- il provvedimento finale approva un elenco di progetti ammessi, senza che sia prevista l’attribuzione di punteggi, in quanto l’inserimento nell’elenco è subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione e dei presupposti indicati nella fonte primaria, nonché della completezza della documentazione prodotta.



L'art. Bonus (1)

L'art. 1 del D.L. n. 83/2014 ha introdotto un credito di imposta pari al 65% per incentivare le erogazioni liberali in denaro a sostegno del patrimonio culturale pubblico.

Sul punto, la norma pone puntuali paletti sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo.

Il credito d'imposta spetta innanzitutto a (i) persone fisiche che non svolgono attività d'impresa, (ii) enti non commerciali, (iii) titolari di reddito d'impresa che intendano effettuare liberalità per il sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, nonché per la realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.

In particolare, il credito d'imposta è riconosciuto:

- per le persone fisiche e gli enti che non svolgono attività commerciale (es. dipendenti, pensionati, professionisti), nel limite del 15% del reddito imponibile;
- per i titolari di reddito d'impresa, nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.



L'art. Bonus (2)

Per poter usufruire dell'agevolazione però è necessario che si tratti di:

- ❖ interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, anche qualora le erogazioni liberali siano destinate **ai soggetti concessionari o affidatari** dei beni oggetto degli interventi;
- ❖ **sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali)**, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
- ❖ realizzazione **di nuove strutture**, restauro e potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente **attività nello spettacolo**;
- ❖ sostegno del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per interventi di manutenzione, **protezione e restauro di beni culturali di interesse religioso presenti nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016**, anche appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose.



L'art. Bonus (3) : definizione di “bene di appartenenza pubblica”

Accanto a tale requisito, risulta importante comprendere cosa si intenda per sostegno rivolto ad istituti e luoghi della cultura di “appartenenza pubblica”. **Come già affermato in precedenti orientamenti di prassi (Ris. 163/E del 2017) quest'ultima categoria ricomprende non solo i beni nella disponibilità dell'ente pubblico, ma anche quelli affidati a soggetti privati, purché in possesso di specifiche caratteristiche.**

In particolare, il requisito in questione viene soddisfatto anche nel caso in cui la matrice pubblica sia indiretta, ovvero, a titolo esemplificativo, quando l'istituto: (i) **sia costituito per iniziativa di soggetti pubblici e mantenga una maggioranza pubblica dei soci e partecipanti e sia finanziato esclusivamente con risorse pubbliche;** (ii) **gestisca un patrimonio culturale di appartenenza pubblica, conferito in uso al soggetto medesimo;** (iii) **sia sottoposto, nello svolgimento delle proprie attività, ad alcune regole proprie della pubblica amministrazione, quali gli obblighi di trasparenza o il rispetto della normativa in materia di appalti pubblici;** (iv) **sia sottoposto al controllo analogo di una pubblica amministrazione.**



L'art. Bonus (4)

Attenzione deve essere posta anche per quanto concerne le modalità di pagamento necessarie per la fruizione dell'agevolazione fiscale.

Le erogazioni liberali, infatti, dovranno essere effettuate mediante (i) carte di debito (bancomat), di credito e prepagate; (ii) assegni bancari e circolari. Restano, quindi, escluse dall'agevolazione:

- le erogazioni liberali effettuate in contanti;
- le liberalità effettuate in natura.

È comunque possibile **beneficiare dell'Art bonus anche senza il trasferimento diretto di fondi agli enti pubblici territoriali, ma a condizione che il beneficiario provveda al pagamento delle fatture per la progettazione e l'esecuzione dei lavori di restauro del bene pubblico oggetto dell'intervento** (Ris. Agenzia delle Entrate 15.10.2015 n. 87).



Le possibili modalità di costruzione dei partenariati pubblico- private (1)

Il dopo di noi

La *partnership* tra PA e Terzo settore può verificarsi nel contesto del c.d. **Dopo di Noi** (L. 112/2016).

In particolare, nell'ambito dei programmi per l'inclusione sociale e l'assistenza dei disabili diventa sempre più incisivo il ruolo del Terzo settore. Tra i soggetti che possono gestire i beni di appartenenza pubblica destinati ai disabili ci sono anche gli enti del Terzo settore (ETS) iscritti nella sezione enti filantropici del Registro unico nazionale del Terzo settore o che operano prevalentemente nei settori dei servizi sociali e della beneficenza a favore di soggetti svantaggiati di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) e u) del CTS.

In questo ambito, l'art. 3 prevede lo stanziamento di un apposito Fondo per l'assistenza delle persone con disabilità. Si pensi al fatto che con la L. n. 178/2020 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 il Fondo viene incrementato di 20 milioni (per un totale di 76 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023)

Spetta poi alle Regioni con autonomi regolamenti prevedere le modalità di distribuzione dei fondi.



Le possibili modalità di costruzione dei partenariati pubblico-private (2)

Le imprese sociali

Chi investe nelle imprese sociali può beneficiare di specifici incentivi a favore degli investitori. Si tratta di agevolazioni modellate, in sostanza, su quelle già sperimentate per le start-up innovative (D.L. n. 179/2012).

Nel dettaglio:

- un contribuente soggetto passivo IRPEF che sceglie di effettuare un investimento nel capitale di un'impresa sociale costituita in forma di societaria può detrarre dall'imposta un importo pari al 30% della somma investita, per un importo massimo detraibile di 1.000.000 di euro per ciascun periodo d'imposta; l'ammontare di investimento non detraibile può essere portato in detrazione nei periodi successivi, ma non oltre il terzo (art. 18, comma 3 del D.Lgs. 112/2017);
- in maniera analoga, un soggetto passivo IRES può fruire di una deduzione dalla base imponibile pari al 30% delle somme, in relazione ad un investimento massimo di 1.800.000 di euro per ciascun periodo d'imposta (art. 18, comma 4).



Le possibili modalità di costruzione dei partenariati pubblico- private (3)

I benefici in questione sono circoscritti agli investimenti effettuati dopo il 20 luglio 2017 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 112/2017) e diretti ad imprese sociali che abbiano acquisito la qualifica da non più di 5 anni. Per poter fruire del beneficio, l'investimento deve essere detenute per un periodo minimo di 5 anni. Gli incentivi in esame sono estesi anche agli atti di dotazione e ai contributi di qualsiasi natura posti in essere a favore delle imprese sociali costituite in forma di fondazione (art. 18, comma 5 del D.Lgs. n. 112/2017). Le misure in esame non si applicano, invece, per le imprese sociali costituite in forma di associazione.

Le modalità di attuazione delle detrazioni e deduzioni introdotte dall'art. 18 dovranno essere individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. L'efficacia delle misure, inoltre, è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.



Le possibili modalità di costruzione dei partenariati pubblico- private (4)

La costituzione di un veicolo giuridico

La costruzione di un partenariato potrebbe anche consentire all'ente pubblico di diventare uno dei principali promotori della costituzione di un veicolo ETS a condizione che non vi sia un controllo o un coordinamento diretto.

In questo caso, sarà direttamente il veicolo ETS a poter beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla Riforma (i.e. social bonus, erogazioni liberali)



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

La raccolta fondi e le sue diverse forme



La Raccolta Fondi (1)

Non esisteva nel preesistente quadro normativo di riferimento una definizione o tantomeno un riconoscimento formale di tale attività.

il tema della raccolta fondi non era disciplinato sotto il profilo sostanziale ma solo in chiave fiscale e di rendicontazione

1. **Dal punto di vista fiscale il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.), all'articolo 143, comma 3, lettera a)** disciplina la raccolta fondi occasionale anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione
2. L'articolo 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, **sulla disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle ONLUS**, impone agli enti non commerciali che effettuino raccolte pubbliche di fondi, indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale finanziario, un obbligo specifico di redazione, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, di un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze, campagne di sensibilizzazione, in occasione delle quali è stata effettuata la raccolta pubblica di fondi.



La Raccolta Fondi (2)

Sicuramente uno dei meriti della Riforma del Terzo settore è stata quella di riconoscere la raccolta fondi quale strumento per il finanziamento delle attività di interesse generale degli ETS.

A tal proposito, l'art. 7 del CTS ha fornito una definizione di cosa debba intendersi con il termine raccolta fondi.

«Per raccolti fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva (...).»

A questo si aggiunga la disciplina fiscale introdotta nel cts (art. 79, comma 4, lettera a) e comma 5-bis; art. 89, comma 18) e le regole sulla rendicontazione (art. 48, comma 3; art. 87, comma 6).



La Raccolta Fondi (3)

Sulla base di quanto previsto dall'art. 7 del CTS, viene consentito espressamente agli enti di svolgere tali attività anche in via stabile e continuativa.

per la realizzazione della raccolta fondi l'ETS può impiegare **sia risorse proprie che di terzi**: personale interno, o volontari, nel rispetto dell'articolo 17 del Codice, oppure delega in tutto o in parte a soggetti terzi per a realizzazione della racconta fondi

Sia nel caso di gestione interna che in caso di affidamento a terzi di tutta o di parte della raccolta, **le spese complessivamente sostenute per la realizzazione dell'evento o della campagna devono tendere ad essere congruamente inferiori ai fondi raccolti**, fatte salve cause non prevedibili che compromettono il buon esito dell'attività.

In tale ultimo caso, l'ente sarà tenuto a indicare nel rendiconto e nella relazione illustrativa le motivazioni per le quali i costi sostenuti per la realizzazione dell'evento sono stati superiori ai ricavi.



La Raccolta Fondi (4)

- Le raccolte fondi possono consistere in donazioni «pure», ma anche prevedere eventualmente l'offerta di beni o servizi ai sovventori nell'ambito dell'evento (si pensi, ad esempio all'organizzazione di una cena o di un concerto di beneficenza).
- Ciò che caratterizza questo tipo di iniziative è, però, la finalità con cui vengono organizzate, ossia **raccogliere fondi per il sostegno delle attività istituzionali o di specifici progetti**, con conseguente esclusione della possibilità di impiegare i fondi così raccolti per finanziare le attività diverse di cui all'art. 6 del CTS



La Raccolta Fondi (5)

La raccolta fondi può essere **privata (rivolta al singolo potenziale donatore)** o **pubblica**, a seconda della platea di soggetti a cui si rivolge, ed essere svolta in **via occasionale** o **continuativa**.

Inoltre, l'attività può limitarsi a sollecitare le sovvenzioni di terzi o essere effettuata anche attraverso l'offerta di beni o servizi di modico valore a fronte dell'erogazione.

Anche l'erogazione in natura consente di assegnare benefici fiscali ai sensi dell'art. 83 del CTS (vedi schede successive)

Il **riferimento esplicito alla cessione da parte dell'ETS di beni o servizi di modico valore** assume invece rilievo fiscale per l'ETS, in quanto ai sensi del dell'art. 79, comma, 4 lettera a) del Codice non concorrono alla formazione del reddito i fondi pervenuti a **seguito di raccolte occasionali anche mediante offerte di beni o servizi di modico valore**.



La Raccolta Fondi (6)

- Ne deriva che rientrano nell'alveo delle attività di cui all'art. 7 del CTS sia le **campagne periodiche** o mirate a specifici obiettivi di sostegno, sia le **raccolte connotate da requisiti di strutturalità rispetto alla complessiva gestione dell'ente** (i.e. raccolte fondi organizzative e continuative).
- Nella raccolta fondi il soggetto erogatore è messo a conoscenza dal beneficiario dello scopo ben individuato della raccolta.
- L'ETS in questa fase evidenzia **le finalità della raccolta** al fine di **portare a conoscenza dell'erogante se detti fondi sono diretti alle attività di interesse generale dell'ente o sono mirati a specifici progetti**.
- Si tratta di elementi che distinguono le attività in questione da quelle diverse di cui all'art. 6 del Codice.



Le differenti modalità di raccolta fondi (1)

Con particolare riferimento alle tecniche con cui gli ETS possono finanziare le attività di interesse generale, **con la recente approvazione da parte della Cabina di Regia delle linee guida sulla raccolta fondi**, sono state individuate differenti modalità con cui gli ETS possono porre in essere la raccolta fondi.

❖ RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO DIRECT MAIL

Si caratterizza per essere una comunicazione diffusa per via postale tra cui lettere personalizzate, materiali promozionali (*i.e.* depliant, brochure, flyer-volantino) questionari e messaggi

In questo caso le organizzazioni che inviano il materiale devono assicurarsi che le banche dati di cui si servono per la spedizione siano aggiornate in modo da includere solo le persone che abbiano fornito il proprio consenso. Nella comunicazione deve essere fatto espresso riferimento alla normativa privacy e indicate le modalità di raccolta fondi, gli strumenti attraverso cui svolgere le donazioni.



Le differenti modalità di raccolta fondi (2)

❖ RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO IL TELEFONO

In questo caso si tratta di una modalità di raccolta di donazioni, promesse di adesione, di beni e servizi a sostegno della causa, della missione, delle attività o dei progetti dell'organizzazione stessa attraverso l'uso del telefono.

Il telemarketing si può svolgere:

- (i) **inbound** ricevendo le chiamate presso l'organizzazione o presso il call center;
- (ii) **outbound** che consiste nell'effettuazione di telefonate da parte dell'organizzazione o del call center a donatori, soci, simpatizzanti



Le differenti modalità di raccolta fondi (3)

❖ RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO IL *FACE TO FACE*

Il *face to face* è una tecnica di raccolta fondi per acquisire donatori regolari ovvero persone che hanno deciso di donare tramite domiciliazione bancaria/postale o carta di credito.

Tale modalità può essere praticata in diversi luoghi (i.e. strada, centri commerciali, aeroporti).

❖ RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO GLI EVENTI

Gli ETS possono organizzare raccolte fondi in occasione di eventi sportivi, culturali, ricreativi o di altro genere.

Gli eventi possono essere organizzati direttamente dall'ETS o per conto di questo da un'agenzia o ente esterno oppure possono essere organizzati esclusivamente da un soggetto terzo in piena autonomia.



Le differenti modalità di raccolta fondi (4)

❖ DIRECT RESPONSE TELEVISION

Si tratta di una tecnica di raccolta fondi utilizzata per acquisire donatori regolari. Consiste in una pubblicità televisiva che sollecita il pubblico televisivo a rispondere all'appello dell'ETS

❖ RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO GLI EVENTI DI PIAZZA

Sono raccolte pubbliche occasionali in cui l'organizzazione raccoglie fondi prevalentemente mediante l'offerta di beni di modico valore.

❖ RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO MERCHANDISING

Si tratta di una cessione di beni di modico valore contraddistinti dal marchio dell'ETS. Il *merchandising* consente non solo di raccogliere fondi a sostegno dell'attività di interesse generale ma anche di veicolare tra il pubblico dei sostenitori il messaggio associati a tale attività.



Le differenti modalità di raccolta fondi (5)

❖ RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO SALVADANAI

In questo caso sarebbe opportuno che nel caso in cui venga utilizzata tale modalità sia:

1. predisposto un elenco dei luoghi di esposizione dei salvadanai;
2. Predisporre un calendario della raccolta;
3. Sigillare con cura i contenitori dei salvadanai;
4. Aprire i contenitori in una data stabilita i salvadanai e redigere contestualmente il verbale di versamento in cassa del contenuto

❖ RACCOLTA FONDI TRA IMPRESE FOR PROFIT

L'ETS può raccogliere fondi delle imprese profit sia direttamente che per il loro tramite da dipendenti e clienti. Diverse le modalità di collaborazione quali ad esempio erogazioni liberali, donazione di beni e servizi.



Le differenti modalità di raccolta fondi (6)

❖ RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO LASCITI TESTAMENTARI

In questo caso l'ETS che ricorre a questa modalità dovrebbe predisporre degli opuscoli o diffondere tramite web informazioni sulle modalità con le quali è possibile disporre lasciti testamentari

❖ RACCOLTA FONDI ATTRAVERSO NUMERAZIONI SOLIDALI

❖ RACCOLTA FONDI TRAMITE DONAZIONI ONLINE

Si pensi ad esempio al crowdfunding. In tal caso l'ETS deve porre attenzione alle modalità di utilizzo del logo e degli elementi distintivi dell'ETS; alla corretta comunicazione della missione, indicazione degli strumenti di pagamento; alla trasparenza nella gestione dei fondi raccolti; alla gestione dei dati raccolti nel form online.



Il trattamento fiscale delle raccolte fondi e la rendicontazione



Il trattamento fiscale (1)

In primo luogo, con riguardo al trattamento fiscale, deve osservarsi che sono **irrilevanti ai fini impositivi tutte le entrate di natura liberale** ricevute dall'ente, **a prescindere dalla dimensione pubblica o privata della raccolta e dalla occasionalità o meno della stessa.**

Ove, ad esempio, la campagna di raccolta fondi consista dunque nella semplice richiesta a terzi di lasciti, donazioni o altri contributi a titolo gratuito, **senza alcuna controprestazione** da parte dell'ente beneficiario delle sovvenzioni, **le entrate ricevute non costituiscono reddito imponibile per l'ente e non sono soggette ad IVA.**



Il trattamento fiscale (2)

In questa ipotesi, l'irrilevanza ai fini delle imposte sui redditi e IVA deriva dal fatto che mancherebbero i connotati tipici per qualificare l'operazione come commerciale, ossia:

- la **corrispettività** che ricorre ove nell'operazione sussista un rapporto di scambio tra il donante e l'ente beneficiario, tale per cui è possibile individuare una correlazione tra costi e ricavi nell'ambito della raccolta, nonché una sostanziale proporzione tra le risorse impiegate e il risultato ottenuto.
- l'**imprenditorialità**, che dovrebbe ricorrere ogniqualvolta si possa intravedere, da parte dell'ente che effettua la raccolta, un'attività tendente alla combinazione dei fattori produttivi allo scopo di produrre servizi di sorta (art. 2082 c.c.). Nella sostanza, non dovrebbe configurare esercizio di impresa l'attività di raccolta fondi svolta senza l'impiego di risorse umane retribuite, attraverso l'impiego dei soli mezzi e strutture necessari per sollecitare elargizioni liberali da parte dei sovventori (ad esempio, raccolte tramite banchetti, mailing o face to face).



Il trattamento fiscale (3)

Al di fuori di questa ipotesi, in caso di raccolta fondi svolta da un ETS non commerciale **mediante scambio di beni e servizi** è esclusa l'imponibilità, ai fini delle imposte sui redditi, dei fondi al ricorrere dei presupposti indicati all'art. 79, comma 4, lett. a) del CTS.

In continuità con quanto già previsto all'articolo 143, comma 3, lettera a), T.U.I.R., la norma del CTS prevede infatti un **regime di non imponibilità** nelle ipotesi di raccolte pubbliche occasionali, effettuate anche mediante offerta di beni o servizi di modico valore in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione.

Le entrate derivanti da attività di raccolta fondi occasionali sono qualificate come **non commerciali** ai fini della individuazione della natura dell'ente del terzo settore ai sensi dell'art.79, comma 5-bis.

Al di fuori delle ipotesi sopra indicate qualora la raccolta fondi sia svolta in forma sinallagmatica, attraverso lo scambio di beni o servizi, i relativi proventi concorreranno alla formazione del reddito.



Il trattamento fiscale (4)

TIPOLOGIE RACCOLTA FONDI	ETS NON COMMERCIALE	ETS COMMERCIALE
Occasionale sinallagmatica con scambio di beni e servizi di modico valore	Escluso	Imponibile ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IVA
Continuativa sinallagmatica con scambio di beni e servizi	Imponibile ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IVA	Imponibile ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IVA
Occasionale non sinallagmatica – Liberalità con carattere meramente erogativo (senza scambio di beni e servizi)	Escluso	Imponibile ai fini delle imposte sui redditi e non imponibile ai fini IVA
Continuativa non sinallagmatica – Liberalità con carattere meramente erogativo (senza scambio di beni e servizi)	Escluso	Imponibile ai fini delle imposte sui redditi e non imponibile ai fini IVA



Il trattamento fiscale (5)

L'applicazione del regime di favore legato alle entrate da raccolta fondi è tuttavia subordinato al ricorrere di precisi presupposti:

- deve trattarsi di **raccolte “pubbliche” di fondi**, rivolte alla generalità dei potenziali sovventori e non limitate ad una cerchia predefinita di soggetti, come ad esempio soci o partecipanti dell'ente;
- la raccolta deve essere effettuata in via **occasionale**;
- i fondi devono essere raccolti in **concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione**;
- laddove l'attività sia svolta mediante cessione di beni a favore dei sovventori, deve trattarsi di **beni di modico valore**.

Inoltre, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate (cfr. Circolare n. 59/E del 2007), per fruire del regime agevolato è necessario altresì che i fondi raccolti siano destinati per la maggior parte al progetto o alle attività per i quali è stata posta in essere la raccolta. A tal fine, è dunque necessario che contenere l'apparato organizzativo predisposto per la raccolta nonché i conseguenti costi amministrativi e di gestione.



Il trattamento fiscale (6)

In mancanza di specifiche disposizioni, l'unico parametro offerto dalla normativa in materia è previsto all'art. 25 della L. n. 133 del 1999.

Quest'ultimo, in relazione alle raccolte fondi effettuate da associazioni sportive dilettantistiche (ASD) che si avvalgono del regime forfettario di cui alla L. n. 398 del 1991, **riconde l'occasionalità a non più di due eventi annui**, per un valore complessivo di **risorse raccolte non superiore ad 51.645,69 Euro**.

Si tratta di una disposizione che, tuttavia, riguarda una specifica tipologia di ente *non profit*, per cui non dovrebbe trovare pedissequa applicazione a fattispecie di diverso tenore, pur potendo costituire un parametro di riferimento.



Il trattamento fiscale (7)

In merito al valore «modico» dei beni erogati nell'ambito della raccolta fondi, deve invece considerarsi che un parametro a tal riguardo è la soglia di 50,00 Euro, fissata dall'art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 633/1972 in tema di spese di rappresentanza.

Tale disposizione, esclude dal novero delle “cessioni di beni” ai fini IVA le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività produttiva dell'impresa se di costo unitario non superiore a 50,00 Euro.

Inoltre, tale modico valore potrebbe essere verificato anche in relazione al costo sostenuto e al rapporto fra la prestazione resa dal donante e la controprestazione ricevuta dallo stesso. Nello specifico, potrebbe rientrare nella nozione di modico valore l'offerta di un bene acquistato dall'ente a titolo gratuito o ad un costo inferiore rispetto all'ammontare dell'erogazione ricevuta dal sovventore, tale per cui la sua cessione non incida negativamente sulle condizioni economiche dell'ente.



Attività di intrattenimento

- Qualora vengano svolte attività di intrattenimento **in forma occasionale o in concomitanza di celebrazioni**, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, l'articolo 82, comma 9 del CTS stabilisce la degenza dell'imposta sugli intrattenimenti per le imprese sociali costituite in forma societaria, rimanendo **esenti dal tributo tutti i restanti ETS, incluse le cooperative sociali, a condizione che dell'attività sia data comunicazione preventiva alla SIAE o al diverso soggetto preposto alla tutela del diritto d'autore.**



Rendicontazione della Raccolta Fondi

- La rendicontazione dell'attività di raccolta fondi assolve ad un obbligo informativo verso il sovventore e verso la più generale platea dei consociati.
- Su questo criterio si basano gli obblighi di trasparenza ed *accountability* previsti dalla legge delega
- I principi di trasparenza e rendicontazione trovano conferma nell'articolo 87 comma 6 del CTS,
- Che prevede uno specifico obbligo di rendicontazione per le raccolte fondi.
- *“Gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all'articolo 79, comma 5, **che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all'interno del bilancio redatto ai sensi dell'articolo 13, un rendiconto specifico redatto ai sensi del comma 3 dell'articolo 48, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a).** Il presente comma si applica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all'articolo 86”.*



Adempimenti legati alla Raccolta Fondi (1)

- l'articolo 48 comma 3 del Codice stabilisce che *“i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno.”*
- Il comma 4 aggiunge che *“in caso di mancato o incompleto deposito nel rispetto dei termini previsti, l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro.”*
- Al fine di agevolare gli Enti del Terzo Settore nell'assolvimento degli obblighi di rendicontazione delle raccolte fondi, è stato predisposto un modello di rendiconto allegato alle linee guida
- Il deposito dei rendiconti, oltre ad assolvere alla funzione di pubblicità - notizia, pone in risalto l'ulteriore aspetto della raccolta fondi che involge anche il rapporto tra l'ETS e le PP.AA a vario titolo competenti al controllo.



I principi alla base della Raccolta Fondi (1)

I principi cardine volti a tutelare i donatori, i destinatari delle donazioni e gli stessi ETS sono individuati dall'articolo 7 del CTS in **trasparenza, verità e correttezza**.

Trasparenza come diffusione delle informazioni

- 1) legale rappresentante, indicazione degli uffici e/o di almeno una persona di riferimento da contattare per ottenere informazioni sulla raccolta;
- 2) durata delle raccolte e del loro ambito territoriale;
- 3) le categorie di beneficiari, gli enti privati o le attività di interesse generale dell'ETS ai quali saranno destinati i proventi ottenuti;
- 4) qualora la raccolta sia effettuata per realizzare progetti specifici, l'indicazione dell'obiettivo, della destinazione delle risorse raccolte, qualora il progetto enunciato non possa essere realizzato, della destinazione delle eccedenze, dei tempi previsti per la realizzazione del progetto;
- 5) l'indicazione delle modalità con cui eseguire la donazione e di eventuali benefici fiscali di cui il donatore può fruire;



I principi alla base della Raccolta Fondi (2)

Verità

- L'ETS è tenuto a diffondere attraverso i mezzi di comunicazione informazioni che devono essere veritiere, applicandosi le disposizioni relative alla pubblicità ingannevole di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della Legge 145/2007.

Correttezza

- In particolare, nei confronti del donatore e del beneficiario dovrà essere garantito il rispetto della privacy, soprattutto in ordine al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dall'articolo 13 del d. lgs. n. 196/2003, e dal Regolamento europeo sulla Privacy, GDPR 2016/679.



Adempimenti legati alla Raccolta Fondi (2)

Tipologia di raccolta	ETS con ricavi/rendite e proventi non inferiori a 220 mila euro	ETS con ricavi/rendite e proventi inferiori a 220 mila euro
Non occasionale	I dati della raccolta fondi vanno indicati nella lett. c) del rendiconto gestionale e nella relazione di missione	I relativi dati vanno indicati nella lett. c) del rendiconto di cassa oppure sub lett. c) del rendiconto gestionale e relazione di missione a seconda del modello di schema adottato
Occasionale	I rendiconti delle singole raccolte fondi devono essere allegati al bilancio di esercizio	I rendiconti devono essere allegati al rendiconto per cassa oppure al bilancio d'esercizio redatto secondo i criteri dell'art. 13, comma 1, del CTS.



Le forme di finanziamento delle attività di interesse generale





Le Forme di Finanziamento

Oltre alla raccolta fondi gli ETS per il finanziamento delle attività di interesse generale possono avvalersi anche degli strumenti di finanzia sociale previsti dal CTS in grado di facilitare ed incentivare i meccanismi di accesso al credito da parte degli enti non profit.

Si tratta, infatti, di strumenti che hanno come principale obiettivo quello di agevolare la raccolta fondi destinata a finanziare iniziative legate alle attività di interesse generale realizzate dagli enti che decideranno di iscriversi nel Registro Unico Nazionale del terzo settore (RUNTS).

Più nel dettaglio, il Codice del Terzo settore (D.lgs. n. 117/2017 o CTS) disciplina la regolamentazione di due strumenti:

- **I titoli di solidarietà (art. 77)**
- **Il social lending (art. 78)**



I Titoli di Solidarietà (1)

Per titoli di solidarietà si intendono obbligazioni e altri titoli di debito, nonché certificati di deposito, che gli istituti di credito possono emettere al fine di raccogliere denaro da impiegare per il finanziamento delle attività istituzionali degli Ets, tenendo conto degli obiettivi di interesse generale perseguiti da questi ultimi.

Sono abilitati ad emettere titoli di solidarietà unicamente gli istituti di credito operanti in Italia.

Tali titoli consistono in:

- obbligazioni e altri titoli di debito, nominativi o al portatore, di durata non inferiore a 36 mesi, non subordinati, non convertibili e non scambiabili, che non conferiscono diritto a sottoscrivere o acquisire altri strumenti finanziari e non sono collegati a strumenti derivati;
- certificati di deposito, consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario, di durata non inferiore a 12 mesi



I Titoli di Solidarietà (2)

Ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 117/2017 le banche che emettono tali titoli di solidarietà dovranno rinunciare alle commissioni di collocamento/sottoscrizione mantenendo come unica forma di remunerazione gli interessi attivi maturati sugli impieghi eseguiti a favore degli **ETS** beneficiari.

Nei confronti degli ETS ritenuti particolarmente meritevoli, le banche emittenti potranno inoltre erogare una somma pari almeno allo 0,6% della raccolta effettuata a titolo di liberalità.

In tal caso la banca avrà diritto ad un credito d'imposta pari al 50% delle erogazioni liberali effettuate a favore degli **ETS non commerciali**.



Il Social Lending (1)

Il **social lending** è una forma di prestito tra privati disciplinato dal provvedimento della Banca d'Italia l'8 novembre 2016.

Tale strumento si caratterizza come una forma agevolata di accesso al credito che ha lo scopo di mettere in relazione, tramite l'utilizzo di piattaforme *online di crowdfunding*, i soggetti interessati a prestare denaro, ovverosia privati o investitori istituzionali, con Enti del Terzo settore (ETS) che hanno la necessità di disporre, a fronte di un *rating* creditizio positivo, di risorse finanziarie per sostenere la propria attività o per sviluppare progetti rientranti nelle attività di interesse generale espressamente individuate all'art. 5 del D.lgs. n. 117/2017.



Il Social Lending (2)

Si tratta, nel dettaglio, di una ulteriore modalità di reperimento di risorse a sostegno delle attività di interesse generale degli enti del Terzo settore (art. 78 Dlgs 117/2017 o “Cts”) attraverso piattaforme di social lending o peer to peer (P2P) lending caratterizzate dalla possibilità di raccogliere capitale via web con accesso a specifici vantaggi fiscali.

A livello soggettivo, il sistema previsto dal codice del terzo settore si basa su piattaforme online che favoriscono l’incontro tra piccoli investitori e enti del terzo settore e la cui gestione è riservata ad intermediari finanziari iscritti all’albo dell’art. 106 del Testo unico bancario (TUB) o istituti di pagamento (art. 114 TUB).

Sotto il profilo operativo, lo strumento del social lending viene riservato al finanziamento e sostegno delle attività di interesse generale indicate all’art. 5 del codice del terzo settore, perimetrando, dunque, il vincolo di destinazione dei fondi dal solo punto di vista oggettivo.

Potranno, quindi, rientrare nell’alveo dei beneficiari tutti gli enti iscritti nell’istituendo Registro unico del Terzo settore (Runts), a patto che i progetti finanziati siano destinati alla realizzazione delle attività di interesse generale elencate dal CTS.



Il Social Lending (3)

Al fine di incentivare l'utilizzo di tale strumento a favore degli ETS, il legislatore ha inserito all'art.78, c.3 del CTS una serie di agevolazioni.

Dal punto di vista fiscale, infatti, per i proventi ritraibili dal *social lending*, è previsto che:

- i proventi se percepiti da soggetti che erogano finanziamenti al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, costituiscono redditi di capitale;
- i gestori dei portali on line operano su tali proventi una ritenuta alla fonte a titolo di imposta con un'aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli pari al 12,50%.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M

MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

La nuova disciplina del *5 per mille*



La nuova disciplina del 5 per mille (1)

Tra i provvedimenti che hanno dato attuazione alla riforma del Terzo settore figura anche il **D.lgs.111/2017** che ha riordinato la disciplina dell'istituto del 5 per mille dell'Irpef e con successivo DPCM del 23 luglio 2020 sono state definite più nel concreto le modalità di accreditamento al cinque per mille e le novità sul tema.

Una delle novità più importanti riguarda l'ampliamento della platea dei soggetti destinatari di tale contributo. Infatti, a partire dal periodo successivo all'operatività del Registro unico (RUNTS) ovvero da questo anno , la categoria degli "enti del volontariato" è stata sostituita da quella degli "enti del Terzo settore".

Potendo, quindi, accedere a tale beneficio tutti gli enti privati senza scopo di lucro che perseguono finalità solidaristiche e iscritti nel nuovo Registro con la sola esclusione delle imprese sociali costituite in forma di società. In questo la competenza per il riparto del cinque per mille passa dall'Agenzia delle Entrate al Ministero del Lavoro.



La nuova disciplina del 5 per mille (2)

Più nel dettaglio, il DPCM del 23 luglio 2020 ha previsto una significativa novità rispetto al passato che riguarda la possibilità per gli ETS di **indicare già in sede di iscrizione al RUNTS**, per via telematica, la volontà di accedere al cinque per mille, ferma restando la possibilità di accreditarsi successivamente entro la **data del 10 aprile**.

Il decreto conferma **il carattere permanente degli elenchi** del cinque per mille: non occorrerà, infatti, presentare ogni anno la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva (adempimenti necessari solo in caso di variazioni significative, come nel caso di modifica del rappresentante legale dell'ente).

Un ulteriore cambiamento inserito nel decreto riguarda **l'importo minimo erogabile che passa da 12 a 100 euro**. Al di sotto di tale cifra, le somme non saranno corrisposte all'ente indicato dal contribuente ma verranno ripartite tra gli enti della medesima categoria in proporzione alle scelte espresse da ciascun contribuente.

Al fine di accelerare il calcolo del contributo, il decreto prende in considerazione solo le scelte contenute nelle **dichiarazioni dei redditi** presentate nei termini ordinari, senza dover attendere i termini per la presentazione delle dichiarazioni integrative.



Le novità introdotte dal Codice del Terzo settore: il cinque per mille

Sono state introdotte, inoltre, importanti novità per quanto riguarda gli **obblighi di trasparenza e informazione** imposti ai destinatari del contributo.

In primo luogo, è confermato il divieto di utilizzare le somme percepite per coprire spese sostenute per **campagne pubblicitarie di sensibilizzazione sulla destinazione del cinque per mille**, pena il recupero del contributo erogato. Si tratta, infatti, di attività estranee alle finalità per il cui sostegno il contribuente effettua la scelta del cinque per mille e, come tali, devono essere finanziate con le normali risorse finanziarie dell'ente.

I beneficiari sono peraltro tenuti ad adempiere un duplice obbligo:

1. da un lato, come avveniva in passato, tutti gli enti beneficiari devono redigere entro un anno dalla ricezione delle somme un **apposito rendiconto**, unitamente ad una **relazione illustrativa** che descriva la destinazione e l'utilizzo del contributo percepito secondo **canoni di trasparenza, chiarezza e specificità**.
2. In caso di contributo di importo pari o superiore a 20mila euro: **trasmettere** il rendiconto e la relazione all'Amministrazione competente. L'ente dovrà in ogni caso conservare per dieci anni i documenti redatti e sarà comunque tenuto alla trasmissione, a prescindere dall'importo, in caso di richiesta da parte dell'Amministrazione medesima. Laddove l'ente non dovesse provvedere a tale obbligo, potrà essere irrogata una **sanzione pecuniaria pari al 25% del contributo percepito** nel caso in cui non adempia all'invio della documentazione entro 30 giorni dalla richiesta.
3. In aggiunta, è previsto l'obbligo di pubblicare sul proprio **sito web** l'ammontare degli importi percepiti e il relativo rendiconto, dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice. Quest'ultima dovrà pubblicare sul proprio sito web, entro 90 giorni dall'erogazione, gli elenchi dei beneficiari, con l'indicazione del relativo importo e il link al rendiconto pubblicato sul sito del beneficiario.



Le nuove tempistiche per l'accreditamento

Il DPCM del 23 luglio 2020 detta anche nuove tempistiche in materia di cinque per mille:

- ❖ Il termine per la trasmissione della domanda telematica: **10 aprile** di ogni anno
- ❖ Pubblicazione elenco provvisorio: **20 aprile**
- ❖ Richiesta correzione domande: **30 aprile**
- ❖ Pubblicato elenco iscritti definitivi: **10 maggio**
- ❖ Pubblicazione elenco ammessi ed esclusi da parte di ciascuna amministrazione: **31 dicembre**



Le nuove tempistiche per l'accreditamento e i nodi da sciogliere (1)

Sulla base di tali novità, tuttavia, si sono poste alcune questioni legate al periodo transitorio.

Il 2021 a rigore, è stato l'ultimo anno di accesso al 5xmille per associazioni/fondazioni che operano nei settori ONLUS che se intendono mantenere il contributo devono iscriversi al RUNTS.

Un problema analogo riguarda le ONLUS alle quali la Riforma garantisce delle tempistiche «differenziate» per l'accesso al RUNTS. Queste, infatti, possono accedere al RUNTS a partire dalla pubblicazione dell'elenco degli enti iscritti all'Anagrafe Onlus (ovvero dal 28 marzo 2022) o comunque entro il 31 marzo dell'anno successivo all'autorizzazione UE sui nuovi regimi fiscali introdotti dal Codice del Terzo settore (art. 34 D.M. 106/2020)

Mentre si è posto il problema di accreditamento per ODV e APS interessate nel processo di trasmigrazione e non iscritte nell'elenco permanente.



Le nuove tempistiche per l'accreditamento e i nodi da sciogliere (2)

Per quanto riguarda le ONLUS, le ODV e le APS la conversione in legge del Milleproroghe ha ovviato a tali problematiche.

In particolare, per le ONLUS l'efficacia di quanto previsto dal DM del 23 luglio 2020 è stato spostato al secondo anno successivo a quello di operatività del RUNTS.

In questo modo, quindi, le ONLUS, restano ancora per il 2022 nel novero dei beneficiari del cinque per mille, in attesa dell'iscrizione Registro.

Pertanto accanto alla nuova categoria di beneficiari degli "enti del Terzo settore", iscritti nel RUNTS - anche le Onlus iscritte nella relativa Anagrafe potranno accedere al contributo seguendo la precedente disciplina prevista per la "vecchia" categoria degli "enti del volontariato".



Le nuove tempistiche per l'accreditamento e i nodi da sciogliere (3)

Per ODV e APS non ancora accreditate al cinque per mille e soggette alla procedura di migrazione al RUNTS, invece, è stata concessa la possibilità di accreditarsi fino al 31 ottobre 2022 (anziché il 10 aprile 2022 come previsto dal D.M. del 23 luglio 2020).

Una proroga questa che tiene conto anche delle tempistiche previste per la migrazione nel RUNTS di ODV e APS che verosimilmente saranno regolarmente iscritte entro ottobre 2022. Nessuna proroga, invece, per le Fondazioni e le associazioni riconosciute che operano nei settori di cui al D.lgs. 460/1997. Tali enti, infatti, per poter continuare a beneficiare del cinque per mille dovranno iscriversi nel RUNTS e dichiarare espressamente al momento della presentazione dell'istanza o comunque entro il 10 aprile di quest'anno la volontà di accedere al contributo. Solo in questo modo potranno continuare a beneficiare di una delle più importanti forme di finanziamento previste per il mondo non profit.



Le nuove tempistiche per l'accreditamento e i nodi da sciogliere (4)

Sul punto, il Ministero del Lavoro con l'avviso pubblicato lo scorso 31 marzo ha fornito alcuni chiarimenti per l'accreditamento al cinque per mille 2022.

Ha confermato la possibilità per gli enti già iscritti al RUNTS che non abbiano valorizzato la voce "accreditamento al 5xmille" e che non risultino nell'elenco permanente dello scorso 8 marzo (art. 8 DPCM del 23 luglio), di presentare la richiesta di accreditamento modificando la propria posizione nel Registro entro l'11 aprile (il 10 aprile è domenica).

Ha altresì previsto la possibilità di effettuare l'accreditamento al cinque per mille anche dopo l'11 aprile, pagando un importo pari a 250 euro entro il 30 settembre di questo anno.



Le nuove tempistiche per l'accreditamento e i nodi da sciogliere (5)

Per ODV e APS già incluse nell'elenco permanente pubblicato sul sito del Ministero del lavoro non è previsto nessun adempimento.

Le ODV e APS che invece non siano mai state accreditate al 5xmille potranno farlo entro il 31 ottobre di quest'anno in virtù di quanto previsto dal Milleproroghe senza dover versare, come precisato dallo stesso Ministero, l'importo di 250 euro.

Una novità importante, è la conferma per le tante associazioni e fondazioni che operano nei settori ONLUS di potersi iscriversi entro il 31 dicembre di quest'anno al RUNTS potendo così beneficiare del cinque per mille. Questo in considerazione di quanto previsto dal d.P.C.M. 23 luglio 2020, che all'art. 1 prevede espressamente che "per ciascun anno finanziario venga assegnata una quota del 5 del mille dell'IRPEF a sostegno degli enti che risultano "iscritti nel nuovo registro".

Infine, per quanto riguarda le cooperative sociali e le imprese sociali (escluse quelle in forma societaria) non incluse nell'elenco permanente 2022, queste potranno perfezionare la domanda di accreditamento accedendo al RUNTS a partire dal 4 aprile fino all'11 e beneficiando anche loro dell'istituto della remissione in bonis. Per le coop e le imprese sociali già incluse nell'elenco permanente pubblicato lo scorso 8 marzo non vi saranno invece ulteriori adempimenti porre in essere.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Il cinque per mille destinato alle attività svolte dai Comuni





Il 5 per mille destinato ai Comuni (1)

Il DPCM del 23 luglio 2020 prevede tra i possibili destinatari del contributo del cinque per mille anche i Comuni.

In particolare l'art. 1 del DPCM prevede «con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta precedente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in base alla scelta del contribuente (...) al sostegno delle attività sociali del Comune di residenza del contribuente.»

In tal caso la competenza ai fini del riparto è del Ministero dell'Interno.



Il 5 per mille destinato ai Comuni (2)

Sul punto, lo stesso Ministero dell'Interno con circolare n. FL 46 del 29 luglio 2021 ha specificato che i comuni che ricevono contributi superiori a 20.000 Euro, devono trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa attraverso l'apposita procedura informatica, come da indicazioni già fornite con la circolare F.L. n.10/2018 del 12 marzo 2018, mentre gli enti che ricevono contributi per importi inferiori devono conservare la documentazione agli atti del proprio ufficio almeno per dieci anni, anche per eventuali controlli ispettivi delle Prefetture.

Viene, inoltre, richiamata l'attenzione sull'obbligo di pubblicazione del rendiconto e della relazione illustrativa da parte degli enti assegnatari del contributo sul proprio sito internet, come indicato nei commi 5 e 6 dell'articolo 16 del D.P.C.M. del 23 luglio 2020.

Viene inoltre evidenziata che per consentire al Ministero di procedere agli adempimenti previsti dall'art 15 del citato D.P.C.M. del 23 luglio 2020, i comuni dovranno trasmettere via PEC all'indirizzo finanzalocale.prot@pec.interno.it, il link al rendiconto pubblicato sul proprio sito WEB, entro 7 giorni dall'avvenuta pubblicazione.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Iniziativa finanziata nell'ambito del PON INCLUSIONE con il contributo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020



www.anci.it/coprogetta



CITTALIA
fondazione **anci**



IFEL
Fondazione ANCI